

Scioglimento - Costituzione di omonima fondazione - Riconoscimento della personalità giuridica - Provvedimento prefettizio - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Pendenza di contenzioso civile relativo alla validità del negozio di fondazione - Irrilevanza - Ragioni - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, la controversia relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo con cui l'autorità prefettizia ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione "Alleanza Nazionale" (costituita all'esito di deliberazione di scioglimento assunta dall'omonima associazione non riconosciuta, operante come partito politico), senza che a ciò osti la pendenza di un giudizio civile diretto alla declaratoria di invalidità delle deliberazioni associative che ne autorizzavano la costituzione, atteso che la proposta impugnazione - concernendo la verifica dell'adeguatezza della dotazione patrimoniale del nuovo ente a consentire il raggiungimento dei fini suoi propri - attiene ad un profilo autonomo rispetto alla validità del negozio di fondazione, la cui soluzione non condiziona necessariamente il giudizio amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9942 del 08/05/2014